

	Comune di Zibido S. Giacomo Provincia di Milano	SIGLA C.C.	N° 51	DATA 14/10/2009
	<b>Oggetto:</b>  <b>DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N° 13 CONCERNENTI "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA"</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza straordinaria di I<sup>a</sup> Convocazione - Seduta pubblica**

L'anno duemilanove, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1.	GARBELLI PIERO Sindaco	X	
2.	BELLOLI SONIA MARGHERITA Consigliere	X	
3.	BONIZZI LUCA Consigliere	X	
4.	BARBISOTTI BORTOLO MARIO Consigliere	X	
5.	BOERCI LAURA Consigliere	X	
6.	DELL'ACQUA STEFANO Consigliere	X	
7.	MEAZZA GIOVANNA Consigliere	X	
8.	NIDASIO PIERLUIGI Consigliere		X
9.	ARRIGO CARLO Consigliere	X	
10.	PELLEGRINI MARCO Consigliere	X	
11.	CIMOLINO CLAUDIO Consigliere	X	
12.	LAGIOIA MICHELE Consigliere		X
13.	BROCHETTI FABIO MARIO Consigliere	X	
14.	SANSONE AURELIO Consigliere		X
15.	DE FELICE ANTONIA Consigliere	X	
16.	BAGORDO STEFANO Consigliere	X	
17.	PESENTI FRANCESCA Consigliere	X	
<b>TOTALE</b>		<b>14</b>	<b>3</b>

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa FONTANA GABRIELLA, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GARBELLI PIERO - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce l'argomento.

La legge per il rilancio dell'edilizia permette di calibrare gli interventi in funzione dei diversi contesti territoriali, affidando ai Comuni la possibilità di definire modalità specifiche per la sua applicazione. In particolare i Comuni possono definire eventuali aree del proprio territorio in cui la legge non si applica, individuare specifiche aree produttive in cui sarà possibile la sostituzione con ampliamento di edifici, dettare prescrizioni relative agli spazi per parcheggi e aree a verde nonché stabilire specifiche riduzioni del contributo di costruzione.

Queste azioni devono essere esercitate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009, con una deliberazione del Consiglio comunale. In caso contrario sarà applicato in toto quanto determinato dalla legge regionale 13/2009.

Avendo recentemente approvato il P.G.T., le considerazioni svolte nell'approntare la presente proposta tengono conto di quanto previsto nel Piano. In particolare saranno escluse dalla facoltà di intervento gli edifici di valore storico, ambientale monumentale e manufatti della storia agraria, quelli meritevoli di conservazione; le aree di trasformazione non conformate, le zone cascine, la zona B1 di recupero del patrimonio edilizio esistente; i piani di recupero e gli edifici e complessi non agricoli.

La normativa regionale prevede inoltre che i Comuni, in relazione agli interventi di cui alla L.R.R 13, possano ridurre sino del 30% gli oneri di urbanizzazioni dovuti.

Premesso che per il nostro Ente il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione) è fermo al 2004 e sentiti altresì i Comuni limitrofi al fine di dare indicazioni più uniformi possibili per la zona, si ritiene di ridurre del 5%.

Viene invitato l'arch. Massimo Panara, Responsabile del Settore Tecnico, a illustrare i contenuti della Legge Regionale.

Chiede la parola il consigliere Brochetti rammentando lo spirito della normativa regionale, rivolta ad un rilancio dell'edilizia al fine di creare nuovi spazi per le famiglie, recuperare gli edifici abbandonati o degradati, riqualificare le zone di edilizia pubblica. In tal senso, una percentuale di riduzione degli oneri maggiore potrebbe costituire un incentivo per il cittadino.

Il Sindaco, pur condividendo quanto affermato dal consigliere e la ratio della normativa, ricorda che l'onere che viene versato costituisce solo una percentuale delle spese che il Comune deve affrontare e che la riduzione di un introito a fronte di un aumento dei costi non metterebbe il Comune nelle condizioni poi di realizzare le opere.

Dichiarazione di voto del consigliere Brochetti: pur non condividendo l'esigua riduzione del contributo di costruzione dovuto, ed auspicando la possibilità di un ulteriore diminuzione, apprezzando lo spirito della legge, esprimerà il suo voto favorevole a questa proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che la Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 subordina, ai sensi dell'art. 3, c. 5, l'esercizio delle facoltà di sostituzione e ricostruzione con ampliamento sino al 30% del volume esistente di edifici industriali e artigianali nelle aree aventi destinazione produttiva secondaria industriale e/o artigianale, secondo le previsioni di azionamento del vigente strumento urbanistico generale, alla condizione che il Comune motivatamente individui le aree o parti di esse sulle quali è possibile esercitare detta facoltà;
- che, ai sensi dell'art. 5, c. 6 della predetta L.R. 13/09, spetta al Comune individuare con atto motivato le parti del proprio territorio nelle quali sono escluse, per ragioni storiche, paesaggistico - ambientali, urbanistiche nonché per la salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, le facoltà di recupero indicate nell'art. 6 della stessa Lr 13/09, consistenti: nell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente a norma dell'art. 2; nell'ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti ai sensi dell'art. 3, commi 1, 3, 4; nella riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica a norma dell'art. 4;
- che, ai sensi dello stesso art. 5, c. 6 della L.R. 13/09, il Comune detta prescrizioni per il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde;
- che, ai sensi dell'art. 5, c. 4 della L.R. 13/09, il Comune può determinare la riduzione rispetto agli importi tabellari del contributo di costruzione in riferimento agli interventi di cui alla L.R. 13/09;

Dato atto che, a norma dell' art. 5, c. 4, per gli interventi di riqualificazione, riguardanti immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo è limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti del 50%;

Dato altresì atto che la L.R. 13/09 stabilisce che il potere di intervento comunale deve essere esercitato entro il 15 ottobre 2009;

Vista l'allegata relazione tecnica in ordine alle motivazione con cui sono individuate le aree per le quali la facoltà è esclusa per le ragioni ivi esposte così come previsto dall'art. 5, c. 6;

Visto l'elaborato grafico che individua le aree escluse;

Vista l'allegata tabella con la quale sono stabiliti gli importi per il contributo di costruzione degli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della Lr 13/09, che individua riduzioni differenziate in ragione del recupero senza aumento fisico ovvero con ampliamento - nuova costruzione - dell'edificio esistente;

Visto il D. L.vo 267/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 57 del 06.04.2009 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2009;

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 25.03.2009, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011;

Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 153, comma 5, del D. L.vo 267/2000 e che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Col seguente esito della votazione: Presenti: 14, Votanti: 14, Voti favorevoli: 14, Voti contrari: --, Astenuti: --, esito accertato e proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata relazione tecnica e per gli effetti di individuare le aree escluse dalla facoltà di intervento corrispondenti alle aree indicate negli elaborati del PGT nel Piano delle regole nelle *tavole grafiche dalla C.1.1 alla C.1.10* e nel *Repertorio dei Beni Storico/Ambientali elaborato C.4* che sono:
  - a. "emergenze di valore storico, ambientale monumentale e manufatti della storia agraria";
  - b. "edifici meritevoli di conservazione";
  - c. "aree di trasformazione non conformate";
  - d. zone cascine;
  - e. la zona B1 di recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - f. I piani di recupero;
  - g. "edifici e complessi non agricoli";
  
2. di stabilire che in caso di utilizzo di volumi, ovvero ampliamento con destinazione residenziale o altra destinazione con essa compatibile secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico generale, l'intervento è subordinato al reperimento nell'area di pertinenza o in altra area da vincolare pertinenzialmente, di una superficie per parcheggi pari ad *1 mq. Per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* di costruzione utilizzata o ampliata. Nel caso l'ampliamento riguardi la destinazione produttiva secondaria, l'intervento è subordinato nei termini indicati nel primo periodo al reperimento di una superficie da vincolare a parcheggio pertinenziale in misura pari ad *1 mq. Per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* aumentata. Oltre alla superficie destinata a parcheggi l'intervento è subordinato al reperimento nell'area di pertinenza, o in altra area, di una superficie a verde, vincolata a tale scopo, di *0,5 mq. Per ogni 1 mq. Per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* utilizzata, ampliata o aumentata. Il rilascio o l'efficacia del titolo abilitativo edilizio, permesso di costruire o dichiarazione di inizio di attività, è subordinato alla dimostrazione della disponibilità della superficie da destinare ai sensi del presente punto 2, ovvero dall'atto di asservimento pertinenziale di area esterna a quella interessata dall'intervento.
  
3. di determinare che per il calcolo del volume esistente dell'edificio si computa il Volume dell'edificio, così come definito all'art. 2 "DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI" delle Norme del Piano delle Regole del vigente PGT che alla voce "b Volume (V)" prevede quanto segue: "*Nell'ambito degli interventi di*

*recupero per volume esistente si intende l'effettivo volume contenuto all'interno della sagoma degli edifici a partire dalla quota del terreno circostante".*

4. di stabilire che la riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione) per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 13/09 è determinata, secondo quanto indicato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente atto.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



# Comune di Zibido San Giacomo

Provincia di Milano

20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

OGGETTO: Proposta di deliberazione di C.C. n. S1 seduta del 14/10/2009 concernente:


**DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N° 13 CONCERNENTI "AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA"**

In relazione all'oggetto, ai sensi dell'art.49 del D. leg.vo 267/00, si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto la cui spesa è da imputare come segue:

CAP. N. \_\_\_\_\_ IMPORTO € \_\_\_\_\_  
ESERCIZIO: \_\_\_\_\_ FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

Note:

Li, - 9 OTT 2009



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PANARA MASSIMO

In relazione all'oggetto, ai sensi dell'art.153, 5 comma, del D. Leg.vo 267/00 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto.

Li, - 9 OTT 2009



IL RAGIONIERE CAPO  
Bernardi Rag. Enrico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI C.C. N. S1 DEL 14/10/09

## Relazione

da allegare alla deliberazione consigliare avente per Oggetto: determinazioni ai sensi della Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 concernente «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia»

La Regione Lombardia con legge 16 luglio 2009, n. 13 ha ritenuto di proporre un piano al fine conseguire l'obiettivo di conseguire uno sviluppo e qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico. Tale norma subordina l'esercizio delle facoltà previste all'interno della norma a casi specifici ed a limitazioni ed inoltre prevede l'facoltà per i comuni entro il termine perentorio del 15 ottobre di pronunciarsi rispetto ad alcuni aspetti applicativi della norma e precisamente:

1. individuazione, specifica e puntuale, delle «parti del proprio territorio» nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art.5, comma 6).
2. Individuazione, specifica e puntuale, delle «aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria» (da intendersi: esclusivamente industriale e/o artigianale) nelle quali può essere applicata la legge con sostituzione ed eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art.3, comma 5).
3. Definizione delle prescrizioni per l'applicazione della legge riferite esclusivamente alle dotazioni di parcheggi pertinenziali e a verde (art.5, comma 6).
4. Definizione di riduzioni del contributo di costruzione (art.5, comma 4)

Qualora il comune non dovesse deliberare entro il termine del 15 ottobre 2009 dal giorno 16 troverebbe applicazione *in toto* la disciplina dettata dalla legge.

Prima di qualunque motivazione specifica che seguiranno nella presente relazione, occorre precisare che il Comune di Zibido San Giacomo è dotato di un vigente strumento urbanistico generale che è il Piano di Governo del Territorio, lo stesso costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, costituisce lo strumento ispiratore di tutte le scelte urbanistiche dell'Amministrazione comunale. Pertanto, pur nel rispetto degli obiettivi della legge regionale, non è possibile prescindere da tali strumenti che sono divenuti vigenti lo scorso 18 febbraio 2009 e che costituiscono anche la puntuale ricognizione dello stato, delle criticità, delle potenzialità e dei bisogni del territorio comunale.

8/10/09  
DETERMINAZIONI AI SENSI  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 16/7/09  
AZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA E URBANISTICA

CC SI 12/10/09

**1- individuazione delle «parti del proprio territorio» nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art.5, comma 6).**

1. La proposta di deliberazione prevede l'esclusione delle seguenti aree indicate negli elaborati del PGT nel Piano delle regole nelle *tavole grafiche dalla C.1.1 alla C.1.10 e nel Repertorio dei Beni Storico/Ambientali elaborato C.4* che sono:
- **“emergenze di valore storico, ambientale monumentale e manufatti della storia agraria”;**
  - **“edifici meritevoli di conservazione”;**
  - **“aree di trasformazione non conformate”**
  - **zone cascine;**
  - **la zona B1 di recupero del patrimonio edilizio esistente;**
  - **i piani di recupero;**
  - **“edifici e complessi non agricoli”**

Per tali aree il PGT ha già valutato le densità delle volumetrie già esistenti ed il possibile squilibrio che potrebbe causare un ulteriore incremento delle volumetrie si ritiene che tale possibilità debba essere preclusa. Allo scopo è stato redatto un apposito elaborato, *C.4*, prescrittivo del Piano delle Regole denominato **“Repertorio dei Beni Storico/Ambientali”**. Inoltre un incremento delle volumetrie inevitabilmente comporterebbe una modifica dei profili degli edifici che andrebbero a snaturare il già delicato equilibrio storico – ambientale - architettonico del nucleo di antica formazione.

Infine per quanto riguarda le cascine poste in «Insediamenti rurali di interesse storico (PTCP art.38)» e «Insediamenti rurali di interesse paesistico (PTC Parco agricolo Sud Milano art.39 e PTCP art.38)» si ritiene che la trasformazione a destinazioni non agricole possa comportare l'insediamento di funzioni che porterebbero a snaturare la funzione agricola collocando possibili punti di frizione tra la funzione agricola che comunque genera situazioni incompatibili con l'abitazione civile. Ad esempio coltivazioni con uso di prodotti diserbanti o concimi, rumore di attrezzature, muggiti di animali da stalla ecc.). Inoltre una polverizzazione di abitazioni sul territorio potrebbe comportare fenomeni di emissioni fognarie non collegabili con la rete urbana, esigenze di servizi di trasporto scolastico ecc..

**2 – Individuazione delle «aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria» nelle quali può essere applicata la legge con sostituzione ed eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art.3, comma 5).**

La delibera non prevede l'individuazione di nessuna area in quanto nelle aree "PRODUTTIVE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO" : è già possibile incrementare del 10% la SLP esistente. Sempre nel PGT per tali ambiti è stata valutata la possibilità di intervento rispetto al contesto ed alle esigenze di standard urbanistici.

### 3 - Definizione di prescrizioni per l'applicazione della legge, riferite esclusivamente alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art.5, comma 6).

Volendo mantenere inalterato il rapporto delle superfici a parcheggio pertinenziale rispetto alle previsioni ordinarie delle norme del PGT si è previsto che in caso di utilizzo di volumi, ovvero ampliamento con destinazione residenziale o altra destinazione con essa compatibile secondo le previsioni del vigente strumento urbanistico generale, l'intervento è subordinato al reperimento nell'area di pertinenza o in altra area da vincolare pertinenzialmente, di una superficie per parcheggi pari ad *1 mq. per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* di costruzione utilizzata o ampliata. Nel caso l'intervento riguardi la destinazione produttiva secondaria, l'intervento è subordinato nei termini indicati nel primo periodo al reperimento di una superficie da vincolare a parcheggio pertinenziale in misura pari ad *1 mq. per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* aumentata. Oltre alla superficie destinata a parcheggi gli interventi sono subordinati al reperimento nell'area di pertinenza, o in altra area vincolata a tale scopo, di un'area a verde di *0,5 mq. per ogni 1 mq. per ogni 3,5 mq di superficie lorda di pavimento (SLP)* utilizzata, ampliata o aumentata di superficie a verde. Il rilascio o l'efficacia del titolo abilitativo edilizio, permesso di costruire o dichiarazione di inizio di attività, dovrà essere subordinato alla dimostrazione della disponibilità della superficie ovvero alla presentazione dell'atto di asservimento pertinenziale di area esterna a quella interessata dall'intervento. Le quantità delle superfici a parcheggio e verde sono ritenute compatibili con quelle già previste dal PGT nel Piano delle regole.

#### **4 - Definizione di riduzioni del contributo di costruzione (art.5, comma 4)**

Pur volendo in generale consentire gli interventi non alterino l'equilibrio del PGT si è ritenuto di adottare una riduzione unica del 5% sui contributi di costruzione relativi agli interventi appartenenti a tutte le categorie.

# CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

(oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione)

**Tabella 1. Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 2 L. R. 13/2009)**

Norma di riferimento	Tipologie di intervento	Riduzione oneri di urbanizzazione (%)	Riduzione contributo di costo di costruzione (%)	Limitazioni 1
Art. 2, comma 1, lettera a)	Interventi per il riutilizzo di volumetrie a destinazione residenziale	5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
Art. 2, comma 1, lettera b)	Interventi per volumetrie edilizie in seminterrato	5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
Art. 2, comma 2	Interventi in aree agricole	5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate
		5	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascate

8/10/09  
DETERMINAZIONI AI SENSI:

DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 16/12/03  
AZIONI STRAORDINARIE EDILIZIA E URBANISTICA

1) all'interno delle tipologie di intervento ammissibili, viene indicato se il Comune ha provveduto a individuare parti del territorio comunale ove la legge non trova applicazione (art. 5, comma 6)

C.C. SA  
14/10/09

## CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

(oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione)

**Tabella 2. Ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti (art. 3 L. R. 13/2009)**

Norma di riferimento	Tipologie di intervento	Riduzione oneri di urbanizzazione (%)	Riduzione contributo di costruzione (%)	Limitazioni <sup>1</sup>
Art. 3, comma 1, lettere a) e b)	Ampliamento di edifici residenziali	uni-bifamiliari	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
		non uni-bifamiliari aventi volumetria non superiore a 1.200 metri cubi	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
		residenziali	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
Art. 3, comma 3	Sostituzione di edifici	parzialmente residenziali con edifici residenziali	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
		non residenziali con edifici residenziali	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
		Sostituzione di edifici residenziali non coerenti con il contesto	5	Si: Repertorio Beni storico architettonici, zone di recupero e zona cascine
Art. 3, comma 5	Sostituzione di edifici produttivi			Si: non sono state individuate parti del territorio

1) all'interno delle tipologie di intervento ammissibili, viene indicato se il Comune ha provveduto a individuare parti del territorio comunale nel quale la legge non trova applicazione (art. 5, comma 6)

Letto confermato e sottoscritto.

F.to IL SINDACO  
GARBELLI PIERO

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa FONTANA GABRIELLA

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE**  
**ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n. 2 allegati)**

- Viene affissa in copia all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  
\_\_\_\_\_ 23 OTT 2009
- Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari;
- E' dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.


F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dal Municipio, li 23 OTT 2009

Copia conforma all'originale, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 23 OTT 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE



**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all'Albo Pretorio dell'Ente e che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Dal Municipio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**